

# Legge federale sul risanamento dell'assicurazione invalidità

del 13 giugno 2008 (Stato 1° gennaio 2011)

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto l'articolo 112 capoverso 1 della Costituzione federale<sup>1</sup>;  
visto il messaggio del Consiglio federale del 22 giugno 2005<sup>2</sup>,  
*decreta:*

**Art. 1** Fondo di compensazione indipendente dell'assicurazione invalidità

<sup>1</sup> Sotto la designazione «Fondo di compensazione dell'assicurazione invalidità» (Fondo di compensazione dell'AI) è istituito un fondo indipendente dell'assicurazione invalidità.

<sup>2</sup> Nel bilancio del Fondo di compensazione dell'AI il riporto delle perdite dell'AI (stato: 31 dic. 2010) esposte nel bilancio del Fondo di compensazione dell'AVS è iscritto nei passivi.<sup>3</sup>

**Art. 2** Alimentazione del Fondo di compensazione dell'AI

<sup>1</sup> Al momento dell'entrata in vigore della presente legge, il Fondo di compensazione dell'AVS trasferisce 5 miliardi di franchi al Fondo di compensazione dell'AI.

<sup>2</sup> Per ridurre il debito dell'assicurazione invalidità secondo l'articolo 1 capoverso 2, durante il periodo di aumento temporaneo dell'IVA l'importo che al termine dell'anno contabile eccede i 5 miliardi di franchi del capitale iniziale è trasferito annualmente al Fondo di compensazione dell'AVS.

**Art. 3<sup>4</sup>** Interessi passivi

In deroga all'articolo 78 della legge federale del 19 giugno 1959<sup>5</sup> sull'assicurazione per l'invalidità, dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2017 la Confederazione assume l'onere annuo degli interessi passivi sul riporto delle perdite dell'AI secondo l'articolo 1 capoverso 2.

RU 2010 3835

<sup>1</sup> RS 101

<sup>2</sup> FF 2005 3989

<sup>3</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3839; FF 2009 7591 7597).

<sup>4</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3839; FF 2009 7591 7597).

<sup>5</sup> RS 831.20

**Art. 4** Modifica del diritto vigente

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

**Art. 5** Disposizione finale

<sup>1</sup> Il Consiglio federale presenta entro il 31 dicembre 2010 il messaggio concernente una 6<sup>a</sup> revisione dell'AI.

<sup>2</sup> Tale messaggio formula segnatamente proposte di risanamento dell'assicurazione invalidità tramite riduzione delle uscite.

**Art. 6** Referendum ed entrata in vigore

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Entra in vigore il 1° gennaio 2011 simultaneamente al decreto federale del 12 giugno 2009<sup>6</sup> concernente la modifica del decreto federale sul finanziamento aggiuntivo temporaneo dell'assicurazione invalidità mediante l'aumento delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto.<sup>7</sup>

<sup>6</sup> FF 2009 3761

<sup>7</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3839; FF 2009 7591 7597).

*Allegato*  
(art. 4)

## **Modifica del diritto vigente**

Le leggi qui appresso sono modificate come segue:

...<sup>8</sup>

<sup>8</sup> Le modifiche possono essere consultate alla RU **2010** 3835.

